SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche internazionali.

DECRETO 16 maggio 1996

Determinazione delle tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico.

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche per il servizio di addebito automatico di chiamata (numero verde) e per le prestazioni di fonia avanzata.

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe promozionali per il traffico telefonico internazionale (call again).

DECRETO 16 maggio 1996.

Individuazione dei contributi, canoni e tariffe per le prestazioni fornite sulla rete di telecomunicazioni numerica, integrata nei servizi (ISDN).

Da 96A3883 a 96A3887

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 giugno 1996.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di cinque anni, al tasso di interesse variabile pari al LIBOR a tre mesi in dollari statunitensi, meno uno spread pari allo 0,0625%, e con opzione di rimborso anticipato, da parte del Tesoro, al terzo anno di vita del prestito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali:

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di cinque anni, con opzione di rimborso anticipato al terzo anno, da parte dell'emittente, a tasso variabile;

Vista la proposta n. 500166 del 3 giugno 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro;

Considerato che l'offerta della Lehman Brothers e della Merrill Lynch & Co, in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 2.000 milioni di dollari statunitensi;

durata: 5 anni;

prezzo: 99,682%;

tasso di interesse: variabile pari al LIBOR a tre mesi in dollari statunitensi meno uno spread pari allo 0,0625%, pagabile in rate trimestrali posticipate a partire dal 28 settembre 1996;

commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,15%;

spese: 200.000 dollari statunitensi;

decorrenza: 28 giugno 1996;

scadenza: 28 giugno 2001, salva la facoltà da parte del Tesoro di rimborsare anticipatamente il prestito interamente e non in parte, al valore nominale, alla scadenza di ogni pagamento trimestrale a partire dal 28 giugno 1999;

netto ricavo: 1.990.440.000 dollari statunitensi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da titoli nominativi globali registrati in favore di Cede & Co, quale rappresentante di The Depository Trust Company. Secondo gli usi dei mercati internazionali, The Depository Trust Company renderà disponibili quote di tali titoli nominativi globali, per un valore nominale di 1.000 dollari statunitensi, o multiplo di tale importo, che verranno trattate tramite ricevute provvisorie (book-entry).

Il Tesoro si riserva la facoltà di sostituire i titoli nominativi globali, con titoli nominativi frazionati, in tagli di valore nominale di 1.000 dollari statunitensi, o multiplo di tale importo.

Qualora The Depository Trust Company non fosse più in grado di svolgere il ruolo sopra indicato, il Tesoro provvederà entro novanta giorni per la sostituzione con altra società idonea a svolgere il relativo compito.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 4.

Il debito derivante dal prestito costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello dell'avvenuta denuncia;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria generale o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento;

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una o più valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, nonché delle spese di cui al precedente art. 1, il 28 giugno 1996.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 28 giugno 2001, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli tramite ed in conformità al prospetto (Registration Statement), predisposto per l'emissione e registrato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Lehman Brothers e Merrill Lynch & Co per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Lehamn Brothers e Merrill Lynch & Co, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,15% prevista dal precedente art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione, nonché un importo forfettario di 200.000 dollari statunitensi, a titolo di rimborso spese sostenute.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato di New York.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, le corti italiane avranno giurisdizione concorrente con le corti statali e federali con sede nello Stato di New York.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso variabile, in pagamenti a tasso fisso o variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 105 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni dal 1999 al 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3904

DECRETO 20 giugno 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 giugno 1996 è pari a 60.230 miliardi;

Decreta:

Per il 28 giugno 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A3938

DECRETO 20 giugno 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 giugno 1996 è pari a 60.230 miliardi;

Decreta:

Per il 28 giugno 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A3939

DECRETO 20 giugno 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 giugno 1996 è pari a 60.230 miliardi;

Decreta:

Per il 28 giugno 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 giugno 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A3940

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 1996.

Impegno della somma di L. 55.439.285.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Campania, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e alla provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1996 ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31 (FIO 1989).

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12.660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria n. 67/1988, ai sensi del quale viene stanziato sul cap. 7510, per l'anno 1996, l'importo di lire 95 miliardi, per l'ulteriore finanziamento dei progetti FIO che non hanno beneficiato del cofinanziamento BEI;

Visto il telex del Ministero del bilancio n. 870 del 21 febbraio 1996 con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a disporre una variazione di bilancio, per complessive L. 55.439.285.000, in diminuzione al cap. 7510 ed in aumento al cap. 7090 del Ministero del bilancio per l'ulteriore finanziamento — relativo alla seconda assegnazione — dei progetti regionali FIO 1989;

Visto il successivo decreto del Ministro del tesoro n. 125489 del 22 marzo 1996, con il quale viene recata, tra l'altro, una variazione in aumento al cap. 7090 in termini di competenza e cassa, per l'anno 1996, del sopracitato importo di L. 55.439.285.000;

Considerato che relativamente ai progetti non cofinanziati FIO 1989: numeri 43 e 49 della regione Campania; numeri 152, 162, 165, 167 della regione Veneto; n. 10/2 della regione Piemonte; n. 35/6 della regione Abruzzo; n. 73 della regione Lazio; n. 134 della regione Sicilia; numeri 65 e 66 della regione Emilia-Romagna; n. 149 della regione Umbria; n. 169 della provincia autonoma di Trento e numeri 90/1-90/2 della regione Lombardia, i lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che pertanto, necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 55.439.285.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 5.967.100.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 43 «Irrigazione destra fiume Volturno I e II lotto»;

l'importo di L. 1.582.383.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 49 «Sottovia viale Carlo III - CE»;

l'importo di L. 1.029.000.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 152 «E.S.A.V.»;

l'importo di L. 10.721.307.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 162 «Convento di S. Bartolomeo di Rovigo»;

l'importo di L. 2.732.200.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 165 «Edificio polifunzionale di Jesolo»;

l'importo di L. 2.553.805.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 167 «Quartiere fieristico di Vicenza»;

l'importo di L. 4.285.221.000 da devolvere a favore della provincia autonoma di Trento a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 169 «Nuova sede servizi tecnici comunali»;

l'importo di L. 442.800.000 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 10/2 «Residenze e Collezioni Sabaude. Completamento Castello di Rivoli»;

l'importo di L. 460.600.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 35/6 «Bacino idrico fiume Vomano: impianto Villa Vomano e fognature»;

l'importo di L. 3.035.900.000 da devolvere a favore della regione Lazio a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 73 «Impianti tratt. acque navi cisterna Porto Civitavecchia»;

l'importo di L. 994.837.820 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 65 «Pievi, Castelli e insed. nelle terre del Canossa (Carpineti)»;

l'importo di L. 7.669.900.000 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 66 «Impianto irriguo - distretto Nord»;

l'importo di L. 4.000.000.000 da devolvere a favore della regione Lombardia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 90/1 «Museo della città di Brescia Romana: I lotto»;

l'importo di L. 1.033.570.000 da devolvere a favore della regione Lombardia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 90/2 «Museo della città di Brescia Romana: II lotto»;

l'importo di L. 5.000 530.125 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 134 «Strada Marsala - Aeroporto Birgi - II lotto»;

l'importo di L. 3.930.131.055 da devolvere a favore della regione Umbria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione».

Art. 2.

E autorizzato il versamento della somma di L. 55.439.285.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A3911

DECRETO 10 maggio 1996

Impegno, per l'esercizio 1996, della somma complessiva di L. 24.582.411.513 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, a favore delle regioni a statuto speciale ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del cap. 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995, che, tra l'altro, stanzia la competenza di lire 185,895 miliardi per le finalità di cui al soprarichiamato art. 11 della legge n. 10/1991,

Visti i criteri direttivi del 1° dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-97 pari a lire 754,375 miliardi;

Considerato che la legge finanziaria del 1996, n. 550, del 28 dicembre 1995 con l'art. 3 taglia i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996;

Considerato che sulle disponibilità 1996, pari a L. 25.342.692.280 a favore delle sole regioni a statuto speciale per le sole finalità ex legge n. 10/1991, confluite al cap. 7081 ai sensi della legge n. 158/1990, debba apportarsi una riduzione del tre per cento prevista dalla legge n. 85/1995, ammontante a complessive lire 760.280.767;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 24.582.411.513, al netto della citata riduzione del tre per cento pari a L. 760.280.767 proporzionalmente alle quote loro assegnate con i criteri direttivi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 24.582.411.513 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
Friuli-Venezia Giulia	17.469.205.538
Sardegna	5.687.498.660
Sicilia	1.331.596.872
Valle d'Aosta	94.110.443
Totale . . .	24.582.411.513

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale secondo le quote a fianco di ciascuna indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di complessive L. 24.582.411.513 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A3912

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina:

piogge alluvionali dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Condrò, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena;

piogge alluvionali dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Mistretta, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, San Teodoro, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A3909

DECRETO 14 giugno 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio nell'Emilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 3 febbraio 1996 al 28 febbraio 1996 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali:

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Reggio nell'Emilia: piogge persistenti dal 3 febbraio 1996 al 28 febbraio 1996 - povvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Baiso, Canossa, Casina, Quattro Castella, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A3906

DECRETO 14 giugno 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 6 febbraio 1996 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 1996, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate del 5 giugno, 5 luglio e 8 agosto 1995 nella provincia di Arezzo;

Vista la delibera n. 00402 del 1° aprile 1996 con la quale la regione Toscana chiede l'ampliamento dell'elenco dei comuni della provincia di Arezzo danneggiati dalle grandinate del 5 giugno, 5 luglio e 8 agosto 1995 per effetto dei danni alle produzioni;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 6 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1996, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle grandinate del 5 giugno, 5 luglio e 8 agosto 1995 è estesa al territorio del comune di Terranuova Bracciolini della provincia di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A3907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 giugno 1996.

Approvazione di modifiche allo statuto della Monte Titoli S.p.a. (Delibera n. 10051).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2, della citata legge n. 289/1986 con il quale, tra l'altro, viene disposto che lo statuto della Monte Titoli S.p.a. è approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la delibera n. 2376 del 3 settembre 1986 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera del 7 maggio 1996 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie approvate dalla assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 1996;

Vista la lettera del 4 giugno 1996, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle modifiche allo Statuto deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le unite modifiche allo statuto della Monte Titoli S.p.a. deliberate dall'assemblea straordinaria in data 29 aprile 1996. Tali modifiche costituiscono parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 giugno 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

Modifiche allo statuto sociale della «Monte Titoli - S.p.a.» deliberate dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 1996

Art. 10.

Il capitale sociale è di L. 24.000.000.000. Esso è rappresentato da n. 24 000 000 azioni da nominali L. 1.000 cadauna.

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Ciascun socio non può possedere più del 7% del capitale sociale, fatta salva la partecipazione della Banca d'Italia.

Le azioni sono nominative e possono essere possedute esclusivamente da:

a) banche;

b) agenti di cambio in carica;

c) Banca d'Italia;

d) su base di reciprocità, organismi esteri che esercitano attività analoghe a quelle del Monte;

e) altri soggetti depositari individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

La partecipazione complessiva dei soci appartenenti alla categoria di cui alla lettera *b)* non può essere superiore al 12,5% del capitale sociale e quella dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere *d)* ed *e)* non può essere superiore al 10% del capitale sociale per ciascuna categoria.

Art. 21.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea dei soci, all'atto della nomina del consiglio, determina il compenso spettante, oltre al rimborso delle spese, per l'intero mandato ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 39.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 19 giugno 1986, n. 289, la società è soggetta alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relativamente al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio.

Art. 40

L'assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio, previa deduzione della somma prescritta dall'art. 2430 del codice civile per il fondo di riserva legale e di eventuali altre somme per la costituzione di fondi di accantonamento o riserve.

L'assemblea può deliberare l'assegnazione al fondo di riserva legale di una somma superiore a quella stabilita dalla legge e di rinviare, in tutto o in parte, all'esercizio successivo, la distribuzione degli utili.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

96A3913

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 giugno 1996.

Autorizzazione alla Mediolanum assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rischi del ramo tutela giudiziaria.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, 23 dicembre 1986, 6 settembre 1993 ed il provvedimento ISVAP 14 febbraio 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3;

Vista la istanza con la quale la società Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa del ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in tutti i rischi diversi dal rischio auto;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 30 maggio 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995, si è espresso favorevolmente in merito alla istanza sopra richiamata presentata dalla società Mediolanum assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa del ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in tutti i rischi diversi dal rischio auto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A3915

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 3-5 del titolo IX relativi al corso di laurea in sociologia sono modificati come segue:

Discipline fondamentali:

Sociologia (biennale) Q05A
Storia del pensiero sociologico Q05A
Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A
Antropologia culturale M05X
Psicologia sociale M11B
Storia contemporanea M04X
Economia politica P01A
Statistica S01A
Istituzioni di diritto pubblico N09X
Sociologia della comunicazione Q05B
Metodologia delle scienze sociali Q05A - M07B

Insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

Politico-istituzionale:

Scienza politica Q02X
Politica comparata Q02X o Storia dei movimenti e dei partiti politici M04X
Sociologia del diritto N21X/Q05F o Sociologia dell'amministrazione Q05E
Sociologia politica Q05E o Sociologia della religione Q05B

Organizzativo, economico e del lavoro:

Politica economica P01B
Sociologia dell'organizzazione Q05C o Economia aziendale P02A
Sociologia del lavoro Q05C o Sociologia industriale Q05C
Sociologia economica Q05C

Territorio e ambiente:

Geografia politica ed economica M06B
Sociologia dell'ambiente Q05D
Sociologia urbana e rurale Q05D
Sociologia delle comunità locali Q05D o Economia regionale P01J

Comunicazioni e mass-media:

Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Q05B
Storia delle comunicazioni di massa M04X
Sociologia della conoscenza Q05B o Sociologia dei processi culturali Q05B
Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B

Pianificazione sociale:

Statistica sociale S03B
Teoria e metodi della pianificazione sociale Q05A o Politica sociale Q05A
Sociologia dell'educazione Q05B
Sociologia della famiglia Q05B o Diritto della sicurezza sociale N07X

Socio-antropologico e dello sviluppo:

Antropologia economica M05X
Storia delle tradizioni popolari M05X o Etnologia M05X
Sociologia dello sviluppo Q05A o Sociologia delle relazioni Etniche Q05D
Economia dello sviluppo P01H o Etnografia M05X

Insegnamenti complementari:

Analisi del linguaggio delle scienze sociali Q05A
Analisi del linguaggio politico Q02X
Criminologia Q05G
Demografia S03A
Diritto amministrativo N10X
Diritto costituzionale italiano e comparato N11X
Diritto del lavoro N07X
Diritto dell'informazione e della comunicazione N09X
Diritto pubblico dell'economia N05X
Diritto regionale e degli enti locali N09X
Diritto sindacale N07X
Economia pubblica P01C
Filosofia della scienza M07B
Formazione e politiche delle risorse umane Q05C
Informatica generale K05B
Istituzioni di diritto privato N01X
Lingua francese L16B
Lingua inglese L18C
Lingua russa L21B
Lingua spagnola L17C
Lingua tedesca L19B
Linguistica generale L09A
Logica M07B
Marketing P02B
Metodi e tecniche del servizio sociale Q05A
Metodologia delle scienze umane Q05A
Organizzazione dei servizi sociali Q05C
Organizzazione internazionale N14X
Pedagogia generale M09A
Pedagogia sociale M09E
Principi e fondamenti del servizio sociale Q05A
Psicologia dei gruppi M11B
Psicologia del lavoro M11C
Psicologia delle comunicazioni sociali M11B
Psicologia delle organizzazioni M11C
Psicologia dello sviluppo M11A
Relazioni industriali Q05C
Rilevazioni statistiche S01A
Semiotica M07E
Sistemi sociali comparati Q05A
Sociolinguistica M07E
Sociologia dei consumi Q05C
Sociologia dei gruppi Q05A
Sociologia dei movimenti collettivi Q05E
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo Q05C
Sociologia del mutamento Q05A
Sociologia del turismo Q05D
Sociologia dell'arte e della letteratura Q05B
Sociologia della devianza Q05F
Sociologia della medicina Q05C
Sociologia della salute Q05A
Sociologia della scienza Q05A
Sociologia della sicurezza sociale Q05A
Sociologia delle professioni Q05C
Sociologia delle relazioni internazionali Q05E
Statistica sanitaria S03B
Storia del giornalismo M04X
Storia del teatro e dello spettacolo L26A
Storia della filosofia M08A
Storia della sanità pubblica F22A/M04X
Storia della scienza M08E
Storia delle istituzioni politiche Q01C
Storia delle religioni M03A
Storia e critica del cinema L26B
Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici Q06A/Q06B
Storia economica P03X
Tecniche della comunicazione pubblicitaria Q05B
Teoria dei processi di socializzazione Q05A
Teoria e politica del lavoro Q05C
Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico Q05B

Tutti gli insegnamenti devono intendersi di durata annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1996

Il rettore: TECCE

96A3848

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1996.

Modificazione al regolamento didattico di ateneo dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 aprile 1993 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienza dei materiali;

Viste le deliberazioni con le quali il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 9 febbraio 1995, il senato accademico nella seduta del 16 giugno 1995 ed il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 1995, hanno proposto la modifica di statuto, ora regolamento didattico di Ateneo, concernente l'istituzione del corso di diploma universitario in scienza dei materiali;

Visto il parere favorevole alla modifica espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 4 dicembre 1995, condizionato però al recepimento da parte dell'Ateneo delle osservazioni ministeriali riguardanti il corso di diploma effettuate con lettera prot. n. 1438 del 14 novembre 1995;

Visto il recepimento di tali osservazioni da parte del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 19 marzo 1996 e del senato accademico nella seduta del 23 aprile 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico di ateneo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, è modificato come segue:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi che conferisce l'Università, è aggiunto il diploma universitario in «scienza dei materiali».

Art. 2.

All'elenco dei titoli conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il diploma universitario in «scienza dei materiali».

Art. 3.

È aggiunto l'ordinamento didattico del corso di diploma in «scienza dei materiali», con conseguente scorrimento della numerazione del regolamento stesso.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Istituzione e durata del corso di diploma

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Pertanto il diplomato potrà operare principalmente quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Corsi di laurea e diplomi affini - riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in scienza dei materiali è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Pertanto la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione necessaria al corso per il quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Organizzazione del corso di diploma

L'attività complessiva non può essere inferiore a 500 ore per anno. Essa comprende esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Le attività di laboratorio si svolgono su un arco di almeno 4 annualità. Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte alla formazione professionalizzante saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si sono stipulate apposite convenzioni. I contenuti didattici formativi sono distribuiti in aree; gli obbiettivi sono indicati nell'articolo seguente («Manifesto degli studi»).

L'attività didattica formativa e di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Sono inoltre previsti due corsi semestrali equivalenti complessivamente ad una annualità.

Il corso di insegnamento monodisciplinare ha la durata di almeno settanta ore, di cui almeno quindici di esercitazioni. I corsi di laboratorio comportano almeno cento ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato e costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da piu insegnanti e con unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito con esito positivo il numero minimo di annualità (diciotto) e superati i relativi esami.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche competenti definiscono i piani di studio ufficiali del corso di diploma, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce:

le prove di valutazione per l'iscrizione al primo anno;

i corsi ufficiali di insegnamento, monodisciplinari ed integrati, che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline nei raggruppamenti di cui al successivo articolo («Articolazione del corso di diploma»);

le denominazioni dei corsi integrati;

le qualificazioni più opportune per meglio evidenziare esattamente il livello ed i contenuti didattici;

i periodi didattici per ciascun anno di corso;

c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità.

Articolazione del corso di diploma

Formazione di base (13,5 annualità).

Area matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

A01A algebra e logica matematica;
A01B geometria;
A02A analisi matematica;
A03X fisica matematica;

n. 1 nel raggruppamento: A04A analisi numerica.

Area fisica.

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento: B01A fisica generale;
n. 2 nei raggruppamenti:
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia;

n. 1 nel raggruppamento: B03X struttura della materia.

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.

Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento: C03X chimica generale ed inorganica;

n. 1 nel raggruppamento: C02X chimica fisica;

n. 1 nel raggruppamento: C05X chimica organica;

n. 1 nel raggruppamento:
C02X chimica fisica;
C03X chimica generale ed inorganica;
C05X chimica organica.

Area proprietà dei materiali.

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n 1 nei raggruppamenti:
C01A chimica analitica;
C02X chimica generale ed inorganica;
I14A chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei raggruppamenti: C02X chimica fisica;
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia;

n. 1 nei raggruppamenti:
C04X chimica industriale e dei materiali polimerici;
C03X chimica generale ed inorganica;
I13X metallurgia.

Area strutturistica-cristallografica.

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 0,5 nei raggruppamenti:
C02X chimica fisica;
C03X chimica generale ed inorganica;
D03A mineralogia.

Formazione professionalizzante e tirocinio (4,5 annualità).

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale.

Al fine di aderire in modo flessibile alla necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 4,5 annualità:

n. 0,5 nel raggruppamento P02C economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una è dedicata all'attività di tirocinio (vedi articolo «Organizzazione del corso di diploma»).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso un'industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato e consiste in una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio, con modalità stabilita dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 giugno 1996

Il rettore: COSTA

96A3914

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 184;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 17 gennaio 1996, intesa ad ottenere, fra l'altro, l'adeguamento degli insegnamenti del corso di diploma universitario in servizio sociale a quanto previsto dai sopracitati decreti presidenziali;

Vista la proposta del senato accademico del 22 gennaio 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 28 maggio 1996, prot. n. 761, in merito all'adeguamento del corso di diploma universitario in servizio sociale ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di magistero», numero 4 - Diploma universitario in servizio sociale, l'art. 73 del vigente statuto, relativo all'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 73 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale: ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8: le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione dei servizi sociali.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori di diritto privato (N01X), istituzioni di diritto pubblico (N09X), diritto del lavoro (N07X), diritto amministrativo (N10X) e diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o istituzioni di diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico generale;

diritto penale o istituzioni di diritto e procedura penale (N17X).

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 del presente articolo:

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia applicata;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
diritto di famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicologia di comunità;
psicologia dei gruppi;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
sociologia dell'organizzazione;
statistica;
storia contemporanea;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle istituzioni politiche;
storia moderna.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A3888

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.

A seguito dell'emanazione della legge 31 gennaio 1996, n. 61, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1996, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992, in data 3 maggio 1996.

A seguito di ciò, gli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992, sono entrati in vigore per l'Italia il 2 maggio 1996.

All'atto del deposito sono state riconfermate dal nostro Paese le dichiarazioni formulate al momento della firma, che qui di seguito si riportano:

«Ayant pris connaissance des déclarations contenues dans le Document 195, la Délégation de l'Italie réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérets si certains Membres ne partecipaient pas aux dépenses de l'Union ou n'observaient pas de tuote autre manière les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes, ou des protocoles facultatif qui y son joints, ou bien si des réserves formulées par d'autres pays risquaient d'entrainer une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres Pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

La Délégation de l'Italie déclare formellement en ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union Internationale des Télécommunications (Genève, 1992) qu'elle mantient les réserves faites au nom de son Gouvernement lors de la signature des Règlements administratifs mentionnés dans l'article 4.».

96A3873

Entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), firmato a Berna il 20 dicembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 12 maggio 1995, n. 211, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano del protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), firmato a Berna il 20 dicembre 1990, in data 7 agosto 1995.

Ai sensi dell'art. 5, il protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), firmato a Berna il 20 dicembre 1990, entrerà in vigore per l'Italia dal 1° novembre 1996.

96A3874

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione Centro volontari marchigiani

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 5 giugno 1996, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione «Centro volontari marchigiani - C.V.M.», con sede in Ancona, piazzetta Santa Maria del Porto n. 4, costituito da venti articoli, redatto con verbale in data 30 giugno 1995.

96A3872

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente».

Nella seduta del 19 giugno 1996 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 455 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996), concernente disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente».

96A3976

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276, recante: «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali»

Nella seduta del 19 giugno 1996 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 457 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996), concernente soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali».

96A3977

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 291, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali».

Nella seduta del 19 giugno 1996 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 613 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 291 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996), concernente disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali».

96A3978

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 100 del 4 giugno 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN M. Hyo vaccino contro la polmonite enzootica del suino causata da Mycoplasma hyopneumoniae:

Titolare A.I.C.. Solvay Animal Health Inc. Mendota Heights - MN - USA, rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara 5/A - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Solvay Animal Health Inc. Charles City - Iowa - USA - con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina farmaceutica Solvay Duphar B.V. Weesp (Paesi Bassi). Il prodotto sarà importato, sia già pronto e confezionato per la vendita, sia come prodotto semilavorato con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) presso l'officina farmaceutica Solvay veterinaria S.p.a., sita in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 102258011.

Composizione per dose:

principi attivi: antigene Mycoplasma Hyopneumoniae $\geq 2 \times 10^9$ MHDCE*;

altri componenti: carbopol 941, sodio etilmercurio tiosalicilato, sodio edetato, amaranto E123, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di suini all'ingrosso contro la polmonite enzootica causata da Mycoplasma hyopneumoniae.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: trenta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 101 del 5 giugno 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN FLU vaccino contro l'influenza dei suini nelle confezioni: 1 flacone da 20 ml registrazione n. 25667 e 1 flacone da 100 ml registrazione n. 25667.

Titolare A.I.C.: ditta Solvay Duphar B.V. - Weesp - Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione/dose 2 ml del vaccino per uso veterinario «Suvaxyn flu» ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

altri componenti: olio minerale (Marcol 52), sorbitan monoleato (Arlacel A), idrossido di alluminio gel 3%, cloruro di sodio, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico $2H_2O$, sodio etilmercurio tiosalicilato, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: la validità del prodotto è ora estesa da 18 a 24 mesi.

Tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è di zero giorni.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del vaccino per uso veterinario stesso vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

1 flacone da 20 ml (10 dosi) - numero di A.I.C. 101465021;
1 flacone da 100 ml (50 dosi) - numero di A.I.C. 101465019.

I lotti del prodotto medicinale per uso veterinario «Suvaxyn flu» già prodotti e aventi la composizione, la validità e i tempi di attesa in precedenza autorizzati e contraddistinti dal numero di registrazione precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 102 del 5 giugno 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata IZOTRICILLINA iniettabile, nelle confezioni: 1 flacone da 3.000.000 di U.I. di penicillina + 3 g di diidrostreptomicina con annessa fiala di solvente da 10 ml e 1 flacone da 6.000.000 di U.I. di penicillina + 6 g di streptomicina base con annesso flacone di solvente da 20 ml (registro n. 13595) e IZOTRICILLINA S iniettabile, nelle confezioni: flaconi di vetro a tappo perforabile da 12,5, 25, 50, 100 e 250 ml (registro n. 13595/A).

Titolare A.I.C.: società Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282 - codice fiscale n. 00291440170.

Modifiche apportate: composizione: la composizione per 100 ml della preparazione denominata «Izotricillina S» ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: benzilpenicillina procaina U.I. 24 000.000, streptomicina solfato 30 g;

altri componenti: sodio citrato tribasico, sodio formaldeide solfossilato, procaina cloridrato, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

La composizione della preparazione denominata «Izotricillina» resta invariata.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario stessa vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

Izotricillina:

1 flacone 3 + 3 e fiala solvente da 10 ml - numero di A.I.C. 102044017;

1 flacone 6 + 6 e flacone solvente da 20 ml - numero di A.I.C. 102044029,

Izotricillina S

flacone di vetro a t. p. da 12,5 ml - numero di A.I.C. 102044031;

flacone di vetro a t. p. da 25 ml - numero di A.I.C. 102044043;

flacone di vetro a t. p. da 50 ml - numero di A.I.C. 102044056;

flacone di vetro a t. p. da 100 ml - numero di A.I.C. 102044068;

flacone di vetro a t. p. da 250 ml - numero di A.I.C. 102044070.

I lotti della preparazione denominata «Izotricillina S», già prodotti e aventi la composizione ed il numero di registrazione precedentemente autorizzati non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti della preparazione denominata «Izotricillina», già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3876

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 22/1996 del 3 giugno 1996

Specialità medicinale REO PRO - antitrombotico

Titolare A.I.C. Centocor B.V. - Einsteinweg 101 - 2333 CB Leiden (Olanda), rappresentante per l'Italia: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Antonio Gramsci 731-33.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Centocor B.V., sito in Eisteinweg 101 P.O. Box 251 - 2300 AG Leiden (Olanda).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Reo Pro flacone 5 ml (10 mg 5 ml),

A.I.C. n. 031849019 (in base 10) 0YCYKV (in base 32),

classe: H;

prezzo: L. 807.100

Ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo: Abciximab; eccipienti: sodio fosfato bibasico diidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: Il «Reo Pro» è indicato, in associazione con eparina ed aspirina, nella prevenzione delle complicanze cardiache di tipo ischemico in pazienti ad alto rischio che si sottopongano ad angioplastica coronarica percutanea trasluminale (PTCA). Dato che la somministrazione di «Reo Pro» si associa ad un'aumentata frequenza di emorragia, è necessario che il farmaco sia utilizzato da medici esperti, che possano disporre di presidi diagnostici e terapeutici idonei, e che l'uso sia limitato ai pazienti con un alto rischio di trombosi coronarica acuta. Questi pazienti dovranno presentare almeno una delle seguenti condizioni:

1) Angina con le seguenti caratteristiche:

angina a riposo con modificazioni ischemiche del tratto ST, refrattaria alla terapia medica,

angina ricorrente con modificazioni ischemiche del tratto ST, refrattaria alla terapia medica;

angina postinfartuale con modificazioni ischemiche del tratto ST, che si manifesti entro sette giorni da un infarto miocardico acuto, refrattaria alla terapia medica;

2) Infarto miocardico acuto con onde Q, entro dodici ore dall'esordio dei sintomi e che richieda intervento diretto e terapia alternativa per insuccesso della terapia trombolitica;

3) Stenosi coronariche definite angiograficamente in base alla classificazione proposta congiuntamente dall'American Heart Association e dall'American College of Cardiology nel 1988 e nel 1993:

lesione con due caratteristiche di tipo B;

lesione con una caratteristica di tipo C;

lesione con una caratteristica di tipo B in paziente di sesso femminile di età uguale o maggiore di 65 anni e/o diabete mellito.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, alle cliniche, case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 23/1996 del 4 giugno 1996

Specialità medicinale NATRILIX - antipertensivo

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier di 905 Route de Saran - 45520 Gidy (Francia); rappresentante in Italia Società Servier Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via degli Aldobrandeschi 107 - 00163 Roma, codice fiscale n. 00701480584 e partita I.V.A. n. 00924251002.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate presso lo stabilimento della società Les Laboratoires Servier, sito in 905 Route de Saran - 45520 Gidy (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Natrilix LP 1,5 mg - 30 compresse a liberazione prolungata,

A.I.C. n. 024032031 (in base 10) 0QXDSZ (in base 32),

classe: C.

Composizione: principio attivo indapamide; eccipienti: lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, titanio biossido, glicerolo, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

E approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 24/1996 del 5 giugno 1996

Specialità medicinale MISOFENAC - antinfiammatorio, analgesico.

Titolare A.I.C.: Sepharma S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi 8, codice fiscale n. 09150010156.

Produttore: la produzione è effettuata presso lo stabilimento della società G.D. Searle & Co. LTD. sito in Whalton Road, Morpeth - Northumberland NE61 3YA (Regno Unito) per ciò che concerne le operazioni di rivestimento dei nuclei con misoprostol, confezionamento, etichettatura e controllo analitico; presso lo stabilimento della società Searle-Industrie sito in Avenue du Guesclin 27002 - Evreux Cedex (Francia) per ciò che concerne le operazioni di fabbricazione e controllo analitico dei nuclei di diclofenac sodico gastroresistenti.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Misofenac 10 compresse 50 mg + 200 mcg:
A.I.C. n. 029316027 (in base 10) 0VYNXV (in base 32);
classificazione: fascia B con nota: limitatamente all'indicazione: prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastroenterico superiore in pazienti che necessitano di trattamento cronico con diclofenac;
prezzo: L. 8.700;

Misofenac 30 compresse 50 mg + 200 mcg;
A.I.C. n. 029316015 (in base 10) 0VYNXH (in base 32);
classificazione: fascia B con nota: limitatamente all'indicazione: prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastroenterico superiore in pazienti che necessitano di trattamento cronico con diclofenac;
prezzo: L. 26.100;

Misofenac 60 compresse 50 mg + 200 mcg;
A.I.C. n. 029316039 (in base 10) 0VYNYZ (in base 32);
classificazione: fascia B con nota: limitatamente all'indicazione: prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastroenterico superiore in pazienti che necessitano di trattamento cronico con diclofenac;
prezzo: L. 52.200.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni compressa è costituita da un nucleo interno gastroresistente contenente 50 mg di diclofenac rivestito da uno strato esterno contenente 200 mcg di misoprostol; eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K30, magnesio stearato, acetato ftalato di cellulosa, dietil ftalato, metilidrossipropil cellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, silice colloidale anidra, olio di ricino idrogenato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica.

«Misofenac» è indicato in pazienti con accertata patologia gastrointestinale da malattia peptica o da farmaci antiinfiammatori non steroidei (Fans) (gastrite erosiva, pregressa ulcera peptica, pregresse emorragie del tratto gastroenterico superiore, pregressa gastropatia da Fans) nei quali sia ritenuto indispensabile il trattamento con Fans.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 25/1996 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale ELICODIL - compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Campo di Pile - L'Aquila, codice fiscale n. 01320520669 su licenza Glaxo S.p.a.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate presso lo stabilimento: Glaxo Operations U.K. Ltd, sito in Priory Street, Ware, Hertfordshire SG 12 Odj, U.K. (Gran Bretagna) e il solo confezionamento presso lo stabilimento Glaxo Pharms/Operations, sito in Speke Boulevard, Speke, Liverpool, Merseyside L2U 9JB U.K.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Elicodil 14 compresse da 400 mg;
A.I.C. n. 032083014 (in base 10) 0YM326 (in base 32);
classe: A «limitatamente al trattamento dell'ulcera peptica in pazienti con documentata infezione da Helicobacter Pylori»;
prezzo: L. 38.000;

Elicodil 28 compresse da 400 mg;
A.I.C. n. 032083026 (in base 10) 0YM32L (in base 32);
classe: A «limitatamente al trattamento dell'ulcera peptica in pazienti con documentata infezione da Helicobacter Pylori»;
prezzo: L. 68.400;

Elicodil 56 compresse da 400 mg;
A.I.C. n. 032083038 (in base 10) 0YM32Y (in base 32);
classe: A «limitatamente al trattamento dell'ulcera peptica in pazienti con documentata infezione da Helicobacter Pylori»;
prezzo: L. 123.000.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo: ranitidina bismuto citrato; eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, magnesio stearato; rivestimento: metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), triacetina, indigotina (E132).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica benigna; eradicazione dell'Helicobacter Pylori e prevenzione della recidiva dell'ulcera duodenale in associazione con claritromicina amoxicillina.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3921

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 giugno 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 14 giugno 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 16 settembre 1996 è di L. 97,91, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 dicembre 1996 è di L. 95,98 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 giugno 1997 è di L. 92,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A3952

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 giugno 1996

Dollaro USA	1537,01
ECU	1907,12
Marco tedesco	1005,90
Franco francese	296,86
Lira sterlina	2367,00
Fiorino olandese	897,63
Franco belga	48,887
Peseta spagnola	11,964
Corona danese	261,29
Lira irlandese	2435,85
Dracma greca	6,372
Escudo portoghese	9,799
Dollaro canadese	1123,87
Yen giapponese	14,110
Franco svizzero	1221,30
Scellino austriaco	142,92
Corona norvegese	235,23
Corona svedese	231,69
Marco finlandese	331,04
Dollaro australiano	1215,31

96A3975

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende della società «Is.Me.Rev. - Istituto meridionale per la revisione contabile e la certificazione fiscale S.r.l.», in Foggia.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1996 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 23 settembre 1985 alla società «Is.Me.Rev. - Istituto meridionale per la revisione contabile e la certificazione fiscale S.r.l.», con sede in Foggia, iscritta all'ufficio del registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. di Foggia al n. 6727, è decaduta per scioglimento della società.

96A3875

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 7157 del 20 novembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Telethon la donazione concernente la somma di L. 150.000.000 (ripartiti in tre anni).

96A3828

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5230 del 24 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Upjohn S.p.a., la donazione di un frigorifero marchio Aspes modello FA 2250 e di un armadio M.A.D. del valore complessivo di L. 1.061.000 circa, da destinare all'istituto di neurochirurgia.

96A3829

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 2621 del 15 aprile 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Antonio Vitale, la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000.

96A3830

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 1698 del 14 dicembre 1995 l'Università degli studi di Lecce è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore del dipartimento di scienze dell'antichità, dal prof. Emilio Bandiera, consistente in una serie di volumi ed alcuni manoscritti del poeta Joseph Tusiani del valore di L. 2.500.000, per la costituzione di un fondo librario intitolato allo stesso Tusiani presso la biblioteca del predetto dipartimento.

96A3831

Autorizzazioni alla Seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Caserta n. 33/5.B.2 del 16 gennaio 1996 la Seconda Università degli studi di Napoli, con sede in Caserta, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S.p a. la donazione di una poltrona Relax per prelievo del valore di L. 2 200.000 Iva inclusa.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 34/5 B.2 del 16 gennaio 1996 la Seconda Università degli studi di Napoli, con sede in Caserta, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S p a. la donazione di una poltrona Relax per prelievo del valore di L 950.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 33/5.B.2 del 16 gennaio 1996 la Seconda Università degli studi di Napoli, con sede in Caserta, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Zanca S p a. la donazione consistente apparecchiature.

a) sorgente luminosa allo Xenon - coagulatore bipolare - telescopio - cavo portaluce del valore complessivo di L. 22.749 944 Iva inclusa;

b) insufflatore pneumoperitoneale rapido del valore complessivo di L 10 000 000 Iva inclusa.

96A3832

Autorizzazioni all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17326 del 28 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del settore ambiente del comune di Ferrara, la donazione della somma di L. 1.500.000, a favore del dipartimento di biologia, sezione di botanica, per il miglioramento e il potenziamento delle collezioni vegetali dell'orto botanico.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 16731 del 28 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato organizzatore del Congresso nazionale «Attualità e futuro delle vaccinazioni in Italia», la donazione di attrezzature e volumi vari, del valore complessivo di L. 9.000.000 circa, a favore dell'Istituto di igiene e medicina preventiva.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 16611 del 28 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato promotore Telethon, la donazione di una somma di denaro di L. 27.000.000, da destinare alla ricerca scientifica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 16612 del 28 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del centro Apple Education Sercom di Bologna, la donazione di un elaboratore completo di video e tastiera, del valore approssimativo di L. 16.000.000, a favore dell'Istituto di architettura.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15210 del 29 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana, la donazione della somma di L. 30.000.000, a favore dell'istituto di patologia generale per la ricerca sul cancro.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15211 del 29 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Upjohn S.p.a., la donazione di un apparecchio telefax e di un armadio in metallo, del valore complessivo di L. 2.665.000.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 14955 del 30 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio Ferrara ricerche, la donazione di somme di denaro e di attrezzature varie, per un totale complessivo di L. 40.133.000 circa a favore di istituti e dipartimenti.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 14956 del 30 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Intas - Associazione internazionale per la promozione della cooperazione scientifica con scienziati dell'ex URSS, la donazione della somma di L. 2.889.000 circa, a favore del dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 16613 del 30 novembre 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Bayer S.p.a., la donazione di una centrifuga da tavolo a lettura analogica con equipaggiamento rotante e di un telefax professionale, del valore complessivo di L. 5.250.000 circa a favore della cattedra di medicina interna I.

96A3833

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1996).

All'ultimo rigo dell'art. 10 del decreto-legge specificato in epigrafe, riportato a pag. 10, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «negli esercizi *1995 e 1996*.», leggasi: «negli esercizi *1995, 1996 e 1997*.».

96A3974

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 385.000
	- semestrale	L. 211.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 72.500
	- semestrale	L. 50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 216.000
	- semestrale	L. 120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 72.000
	- semestrale	L. 49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 215.500
	- semestrale	L. 118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 742.000
	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 6 0 9 6 *

L. 1.400